



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia
Via XX settembre n. 11 c.a.p. 25010
info@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2020 – 30/06/2023

Art. 1.	Norme regolatrici e definizioni	2
Art. 2.	Oggetto e luogo dell'Appalto	2
Art. 3.	Durata del Contratto	2
Art. 4.	Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	3
Art. 5.	Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa	3
Art. 6.	Valore dell'Appalto – corrispettivi - quantitativi	4
Art. 7.	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	4
Art. 8.	Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi	5
Art. 9.	Tracciabilità dei pagamenti	6
Art. 10.	DEC, RUP, e referente dell'Appaltatore	7
Art. 11.	Verifiche di conformità e controlli	7
Art. 12.	Penali	8
Art. 13.	Personale – Norme generali - incompatibilità	11
Art. 14.	Disciplina del subappalto	12
Art. 15.	Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software – diritto d'autore	13
Art. 16.	Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	14
Art. 17.	Garanzia definitiva	14
Art. 18.	Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	15
Art. 19.	Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore	15
Art. 20.	Recesso – convenzione Consip sopravvenuta	17
Art. 21.	Obblighi di riservatezza	17
Art. 22.	Spese contrattuali, imposte, tasse,	18
Art. 23.	Foro esclusivo	18
Art. 24.	Trattamento dei dati personali	18

Art. 1. Norme regolatrici e definizioni

Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, e dai rinvii normativi in essi contenuti:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove richiamate in autovincolo dalla Stazione Appaltante nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove rispondenti a principi generali, in considerazione del fatto che trattasi di procedura di affidamento di un servizio rientrante nelle condizioni di cui all'art. 142, comma 5-ter, del Codice, in virtù del rinvio esplicito contenuto dall'art. 144, e pertanto soggetta al cd. "regime alleggerito";
- d) dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC, ove richiamate in autovincolo dall'Appaltatore nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove vincolanti per il Comune, o dove non espressamente derogate nei documenti di gara.
- e) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
- f) dagli atti di gara, parti integranti e sostanziali del presente atto (capitolato prestazionale, lettera d'invito, DUVRI, offerta tecnica ed economica dell'appaltatore).

Il contratto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

La Stazione appaltante, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera Anac numero 1386 del 21 dicembre 2016, provvederà a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 1 del capitolato prestazionale.

Art. 2. Oggetto e luogo dell'Appalto

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, la gestione del servizio di refezione scolastica, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni, termini e condizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

L'Appaltatore si impegna a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e accessorie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nel capitolato prestazionale.

I servizi saranno da svolgersi sul territorio del Comune di San Felice del Benaco, nei siti precisamente indicati nel capitolato prestazionale.

La produzione dei pasti dovrà avvenire nel centro cottura messo a disposizione dall'appaltatore, il quale ha dimostrato la disponibilità del centro cottura medesimo, avente le caratteristiche minime specificatamente indicate nel capitolato prestazionale.

Art. 3. Durata del Contratto

Il presente contratto ha durata dal primo gennaio 2020 e sino al termine dell'anno scolastico 2022/2023, o comunque dal momento effettivo di avvio delle prestazioni.

La Stazione Appaltante redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, anche in contraddittorio con l'Appaltatore.

La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto

all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di rinnovare il presente contratto, per una sola volta, e per una durata di ulteriori due scolastici. In tale solo eventuale evenienza le parti stipuleranno un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, fermo restando l'immodificabilità della disciplina del prezzo, con la sola eccezione della clausola di revisione dei prezzi nel prosieguo specificata.

Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati, e nell'offerta presentata in sede di gara; detto rinvio è necessario in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali. L'affidatario si impegna altresì a integrare le prestazioni contrattuali con quelle proposte nell'ambito dell'offerta tecnica, salvo volontà contraria della Stazione Appaltante resa nota all'affidatario per iscritto.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel Capitolato e nell'offerta tecnica.

All'atto della stipula del Contratto, o comunque prima dell'inizio dell'erogazione del Servizio dovrà essere redatto un "Verbale di presa in consegna" delle attrezzature concesse in uso gratuito ai fini dell'espletamento del Servizio, precisamente individuate nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati ed in linea con quanto previsto da quest'ultimo.

L'Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, anche ai fini del controllo, la Stazione Appaltante potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei alla disponibilità giuridica dell'Amministrazione.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato in analogia.

Art. 5. Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, così come indicati nel capitolato prestazionale.

L'aggiudicatario ha presentato i documenti che attestano la disponibilità del centro cottura e si impegna con la firma del presente contratto a disporre del centro cottura stesso per tutta la durata del contratto, il quale è in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Prestazionale. La mancata ottemperanza a detta clausola comporterà l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva. È facoltà in corso di esecuzione di cambiare centro cottura, previo assenso della stazione appaltante, fermo restando il necessario possesso dei requisiti tecnici previsti dal capitolato.

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, con particolare riferimento a quanto indicato nel Capitolato prestazionale. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa,

intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, anche con riferimento al proprio centro cottura alle condizioni specificate nel presente contratto.

L'Impresa si impegna altresì a rispettare tutti i criteri ambientali minimi ed i criteri minimi sociali, come indicati nel Capitolato prestazionale, nei relativi allegati e nell'Offerta tecnica.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 6. Valore dell'Appalto – corrispettivi - quantitativi

L'importo contrattuale, inteso come massimo pagabile rispetto al fabbisogno stimato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, è determinato sulla base dei valori posti a base di gara, epurati del ribasso percentuale offerto dal contraente in sede di offerta, e moltiplicato per gli effettivi quantitativi.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

I prezzi dei pasti sopraindicati viene accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. Il prezzo non è soggetto all'aggiornamento periodico dei prezzi sulla base degli indici ISTAT.

È fatta salva la possibilità di aggiornamento, nei limiti di quanto stabilito dall'indice ISTAT relativo al costo della vita per famiglie di operai ed impiegati (FOI), nel solo caso in cui la stazione appaltante si avvalga dell'opzione di rinnovo, limitatamente al primo anno del contratto rinnovato.

L'affidatario prende atto e accetta che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio i quantitativi presunti sono indicati nel capitolato prestazionale.

L'Affidatario prende tuttavia atto e accetta che l'effettivo svolgimento delle prestazioni è subordinato a fattori variabili connessi alla domanda, a circostanze legate alla natura particolare dei servizi, alle esigenze dell'utenza, alle decisioni strettamente personali delle famiglie, a condizioni di malattia dei fruitori. Pertanto i quantitativi previsti si devono intendere puramente presuntivi, e non possono in alcun modo impegnare la Stazione Appaltante, che avrà la facoltà di ordinare, secondo le necessità effettive, l'effettuazione di quantitativi minori di pasti rispetto a quelle indicate come presunte nei documenti di gara e utilizzate per stimare l'importo contrattuale, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Tale disposizione è idonea a rispettare sia l'equilibrio del sinallagma negoziale, sia della determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., essendo a tal fine sufficiente l'indicazione della "quantità totale" presuntivamente rispondente al fabbisogno, consistente nell'importo massimo (solo potenziale) spendibile ad essa quantità riferito.

Art. 7. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere all'Appaltatore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Stazione Appaltante comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Stazione Appaltante eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, La Stazione Appaltante potrà imporre all'Appaltatore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, comprensivo delle eventuali modifiche di cui ai precedenti punti già apportate, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Resta fermo quanto già previsto nel precedente articolo rubricato "durata del contratto" in ordine alle opzioni di proroga e di rinnovo programmato.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

Art. 8. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento calcolato moltiplicando il numero dei pasti effettivamente erogati nel mese di riferimento per i corrispettivi unitari pattuiti, da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine il codice univoco ufficio è il seguente: UFYF2D. Nell'emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17- ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".

Le fatture dovranno essere accompagnate da un allegato (da trasmettere via e-mail ed in formato excel o equivalente) in cui vengano distinti, per ogni plesso scolastico e, il numero di pasti degli alunni e quello degli insegnanti. Detto file dovrà avere carattere progressivo e cumulativo. Dovrà quindi contenere i dati relativi alle fatturazioni pregresse, preferibilmente con una suddivisione in diversi "fogli" per ciascuna mensilità, e riportare oltre ai quantitativi relativi al mese corrente, anche il valore complessivo dei pasti erogati nell'ambito del rapporto contrattuale alla data di chiusura della mensilità per la quale si emette fattura. Dovranno altresì essere riportati i valori economici correlati al quantitativo, con separata indicazione del valore al lordo ed al netto dell'Iva.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, ed in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Non si applicano né art. 30, c. 5-bis, né l'art. 35, c. 18 del Codice.

Fatto salvo quanto sopra esposto, la stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte DEC, confermato dal RUP, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Le parti hanno convenuto a tal fine, ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 6, del d.lvo. 9 ottobre 2002, n. 231, in considerazione della complessità del contratto e delle correlate verifiche in ordine alla qualità ed ai quantitativi delle prestazioni, un termine di pagamento superiore rispetto a quello previsto dal secondo comma del medesimo articolo.

Art. 9. Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo alla presente gara, come indicato in intestazione.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 10. DEC, RUP, e referente dell'Appaltatore

Il RUP assolve tutti i compiti previsti dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

Il DEC (Direttore dell'Esecuzione) del presente contratto coincide con il RUP.

La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Per i compiti specifici del DEC si rimanda al titolo II, recante "Il direttore dell'esecuzione nell'affidamento dei contratti relativi a servizi e forniture", del regolamento predisposto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 111, comma 2, del Codice.

L'appaltatore indicherà il nominativo il proprio referente coordinatore del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione del presente contratto.

Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 11. Verifiche di conformità e controlli

L'attività di verifica e controllo dell'Appaltatore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:

- la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);
- l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- la soddisfazione del cliente/utente finale;
- il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'Appaltatore.

In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, i controlli potranno dunque riguardare:

- la quantità e la qualità delle derrate alimentari utilizzate, sia in maniera puntuale attraverso attività ispettiva e di controllo, anche attraverso l'analisi e la verifica delle bolle di trasporto consegnate, in copia digitale, dall'Aggiudicatario;
- la verifica dello stato igienico-sanitario delle derrate, preparazioni, semilavorati, prodotti finiti, attrezzature, impianti, servizi, ambienti e personale;
- la modalità di stoccaggio nei frigoriferi e/o nelle celle frigorifere e temperatura di servizio e conservazione delle materie prime;
- il controllo dei tempi di conservazione dei prodotti e verifica della data di scadenza degli stessi;
- la modalità di lavorazione delle derrate, rispetto delle temperature di cottura e di abbattimento e loro distribuzione;
- la verifica del corretto uso degli impianti e delle attrezzature;
- il controllo dell'abbigliamento degli addetti e del loro comportamento verso gli utenti;
- il controllo della presentazione dei piatti;
- la verifica delle modalità di lavaggio, delle caratteristiche dei detersivi, dei sanificanti e del loro impiego;
- il controllo del registro delle pulizie delle disinfestazioni e delle derattizzazioni;

- la verifica e controllo delle modalità di sgombero dei rifiuti e dello smaltimento dei grassi mensa;
- la correttezza degli adempimenti documentali ed amministrativi inerenti i vari aspetti del servizio (autorizzazioni amministrative, DUVRI, DVR e sicurezza dei lavoratori, formazione, piano HACCP e registrazione controlli igienici, adempimenti ISO 9001 e ulteriori certificazioni prescritte, registrazioni contabili e fiscali, etc.), sia in maniera puntuale attraverso attività ispettiva e di controllo presso le singole sedi, sia attraverso la documentazione fornita periodicamente dal Fornitore e/o allo stesso richiesta;
- la correttezza dello svolgimento delle attività manutentive, sia in maniera puntuale attraverso attività ispettiva e di controllo presso le singole sedi, sia attraverso il controllo e la verifica degli appositi registri compilati e consegnati periodicamente dall'affidatario e/o allo stesso richiesti;
- l'efficienza ed il gradimento del servizio, attraverso le verifiche di gradibilità di piatti e menù effettuate puntualmente presso le singole sedi nel corso di attività ispettiva e/o attraverso i questionari distribuiti periodicamente agli utenti.

L'Appaltatore accetta che le ispezioni possano avvenire anche presso il centro cottura di sua proprietà messo a disposizione per l'esecuzione del contratto in caso di emergenza. Gli accessi degli organismi di controllo incaricati dalla Stazione Appaltante dovranno essere consentiti a semplice richiesta della stazione Appaltante, i quali effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea.

Detti controlli saranno espletati anche attraverso prelievi di campioni di alimenti nelle diverse fasi di lavorazione, prelievi di campioni di generi non alimentari comprensivi di prodotti detergenti e sanificanti da sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio. Le quantità di prodotti prelevati di volta in volta saranno quelle minime e comunque rappresentative della partita oggetto dell'accertamento. Nulla potrà essere richiesto alla Committente per le quantità di campioni prelevati.

Il Fornitore deve mettere a disposizione dei tecnici incaricati dell'effettuazione dei controlli di conformità, il Piano di autocontrollo, le registrazioni delle procedure, i risultati delle verifiche effettuate e la documentazione allegata.

Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto, con cadenza minima semestrale, fatta salva la maggiore frequenza discrezionalmente decisa dal DEC.

Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e finale) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Stazione Appaltante.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Stazione Appaltante nel certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al presente contratto. Tutti gli oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Appaltatore.

Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 19, nonché dell'art. 1456 c.c.

La stazione Appaltante nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Stazione Appaltante rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

Art. 12. Penali

L'Appaltatore riconosce ed accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, dovranno essere contestati per iscritto dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Appaltatore medesimo nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Appaltatore nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, qui integralmente richiamate.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere alla Stazione Appaltante l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Stazione Appaltante dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, attuerà ritenute sul compenso spettante esposto in fattura, ovvero si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 2,5% del valore annuo dell'appalto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Tipologia inadempimento	Importo penale
Ogni caso di mancata o inadeguata formazione del personale rispetto a quanto offerto	€ 150,00
Figure professionali diverse, in numero o qualifica, da quelle previste in numero e qualifica a quanto previsto nell'offerta tecnica	€ 250,00 ad evento
Irreperibilità del direttore del servizio o del suo sostituto	€ 100,00 ad evento
Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi	€ 250,00 ad evento
Ogni materia prima, immagazzinata o presente nei Centri Cottura o nei terminali di distribuzione non conforme ai requisiti previsti	€ 250,00 ad evento
Ogni risultato non conforme a verifiche, con bilancio di massa, del corretto utilizzo di materie prime nella preparazione dei pasti	€ 250,00 ad evento
Indumenti di lavoro non conformi	€ 100,00 ad evento
DPI assenti, non conformi o non correttamente utilizzati	€ 200,00 ad evento
Per ogni pasto in meno, ovvero non consegnato, rispetto al numero di pasti prenotato	€ 50,00 cad.
Mancato rispetto dei tempi previsti dal capitolato e dall'offerta tecnica per la consegna/distribuzione dei pasti	€ 250,00 ad evento

Contenitori e pluriporzione non correttamente identificato	€ 250,00 ad evento
Temperature di conservazione e di consegna dei pasti fuori standard legali e/o non conformi ai parametri previsti dal capitolato prestazionale	€ 250,00 ad evento
Mancato rispetto delle grammature previste	€ 250,00 ad evento
Diete speciali non correttamente preparate o personalizzate	€ 500,00 ad evento
Rilevazione di corpi estranei nei pasti serviti anche se imputabile alle materie prime	€ 350,00 ad evento
Variazione dei menù non concordata o non tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante	€ 250,00 ad evento
Ricettario incompleto o non congruo in relazione ai documenti di riferimento	€ 250,00 ad evento
Mancata o incompleta redazione della documentazione relativa all'igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative	€ 250,00 ad evento
Mancata conformità alle prassi di autocontrollo igienicosanitario	€ 500,00 ad evento
Mancato rispetto o mancata pianificazione di quanto previsto in Offerta Tecnica relativo al Piano di analisi	€ 500,00 ad evento
Ogni risultanza da analisi di matrici alimentari non conforme per indicatori igienici	€ 500,00 ad evento
Ogni risultanza da analisi di matrici alimentari non conforme per indicatori patogeni	€ 1.000,00 ad evento
Mancata conservazione dei campioni delle preparazioni giornaliere	€ 500,00 ad evento
Mancata attuazione delle norme locali di gestione dei rifiuti	€ 100,00 ad evento
Mancata conformità rispetto delle operazioni di pulizia ordinaria	€ 100,00 ad evento
Non conformità dei prodotti detergenti e sanificanti	€ 300,00 ad evento
Mancata o carente manutenzione dei beni concessi in uso e mancata tenuta dei registri manutentivi	A seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00
Mancata o ritardata presentazione e nell'invio alla Stazione Appaltante della documentazione a comprova delle attività prevista dal capitolato prestazionale	€ 200,00 ad evento
Indisponibilità o malfunzionamento del software per la gestione e la prenotazione dei pasti (salvo le manutenzioni e gli aggiornamenti programmati previamente comunicati alla Stazione Appaltante)	€ 300,00 ad evento
Mancato aggiornamento del software per la gestione dei pasti alle prescrizioni del capitolato o alle soluzioni migliorative proposte in sede di offerta	€ 500,00 ad evento
Mancata erogazione del servizio	€ 1.500,00 per ogni giorno

Mancata implementazione o mancato rispetto, per ogni soluzione migliorativa proposta, dei termini temporali previsti per la consegna rispetto a quanto offerto	A seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00
Ogni ulteriore difformità nell'esecuzione dei servizi rispetto alle prescrizioni del capitolato ed ai vincoli dell'offerta tecnica presentata, o eventuali omissioni	A seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.500,00

Art. 13. Personale – Norme generali - incompatibilità

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Prestazionale, con riferimento particolare al capo 14 – il personale).

L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione Appaltante entro dieci giorni dalla data di avvio del servizio il nominativo del Coordinatore del Servizio preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui al precedente articolo 10, comunicandone le relative variazioni. Il Coordinatore, che assume quindi il ruolo di referente del Servizio, sarà l'interlocutore della Stazione Appaltante per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto d'appalto e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà impiegare un numero di addetti non inferiori agli standard previsti dal Capitolato Prestazionale e/o da quelli previsti in sede di offerta tecnica, e comunque idonei a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari in cui è previsto il servizio, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto del Progetto tecnico-gestionale di cui all'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

È altresì cura dell'Appaltatore provvedere a che il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso gli utenti e la Stazione Appaltante ed una corretta professionalità, sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Prestazionale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico.

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'inizio del periodo di appalto, il Referente del Servizio dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione l'elenco del personale addetto all'esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario.

L'Appaltatore riconosce alla Stazione Appaltante la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, sotto il profilo del decoro, igiene e professionalità del servizio. L'esercizio da parte della Stazione Appaltante di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Stazione Appaltante, pena l'applicazione delle penali previste per la fattispecie, e a garantire la continuità del team di lavoro.

Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell'elenco trasmesso alla Stazione Appaltante, il Referente del Servizio dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione, anche tramite e-mail, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla variazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Il personale che verrà impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto è obbligato, pena la risoluzione del contratto medesimo, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'Appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante medesima.

Art. 14. Disciplina del subappalto

Il subappalto è ammesso nel limite del 40% del valore del contratto. Non si applica l'art. 105, del D. Lgs. 50/2016, in considerazione della non cogenza di dette disposizioni nell'ambito di una procedura esperita ai sensi dell'art. 142 del Codice.

Per le prestazioni affidate in subappalto, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante dei danni che dovessero derivare a quest'ultimo o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei servizi subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'inserimento delle clausole di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità del contratto di subappalto;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
 - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del c.c., con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- b) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante trasmetta alla stessa:
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- c) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;

- il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione Appaltante revocherà l'autorizzazione.

L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi.

Non si procederà al pagamento diretto dei subappaltatori, fermo restando quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato in relazione agli articoli 30, commi 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutti gli eventuali sub-contratti che non sono subappalti, con riferimento a tutte le prestazioni meramente accessorie o strumentali stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 15. Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software – diritto d'autore

L'Appaltatore dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

L'Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

L'Appaltatore dovrà al termine delle prestazioni contrattuali garantire il trasferimento delle banche dati pertinenti in formato compatibile con le esigenze di trasferibilità e migrazione che verranno comunicate dalla Stazione appaltante.

L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche, informatiche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Appaltatore, quest'ultimo manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 16. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Stazione Appaltante e di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

La ditta appaltatrice dovrà stipulare e mantenere operanti, per tutta la durata del contratto, le polizze specificatamente indicate nel capitolato prestazionale.

La polizza assicurativa prestata dalla ditta appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora la ditta appaltatrice sia un'associazione temporanea tra imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente capoverso. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuta sui crediti della Ditta appaltatrice relativi a somministrazioni già eseguite, o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 17. Garanzia definitiva

L'Appaltatore ha prestato idonea garanzia definitiva, la quale presenta le caratteristiche richieste dal disciplinare di gara.

La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

- a) La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;
- b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
- c) In ogni altro caso previsto dall'art. 103 del Codice o dal presente contratto.

In particolare, la Stazione Appaltante ha diritto di valersi direttamente della garanzia anche per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. rubricato "Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore", e degli articoli ivi richiamati.

La Stazione Appaltante ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, anche se del caso mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La Stazione Appaltante richiederà all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la regolare esecuzione del contratto, o comunque fino a dodici mesi dallo spirare del contratto stesso.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore

La Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- d) l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
- f) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n.
- g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 14 "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa" o mancato reintegro della garanzia di cui al precedente art. 15;
- h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

- j) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati: "Condizioni e modalità di esecuzione del servizio", "Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti – pagamenti" - "Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa", "Tracciabilità dei pagamenti", "Verifiche di conformità e controlli", "Penali", "Personale – norme generali, incompatibilità", "Disciplina del subappalto", Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software – diritto d'autore", "Danni, responsabilità civile, copertura assicurativa", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore", "Obblighi di riservatezza", "Trattamento dei dati personali", ed in ogni altro caso previsto dal contratto.
- k) In caso di indisponibilità del centro cottura messo a disposizione, salvo casi di forza maggiore e salvo l'immediata adozione di soluzioni alternative che consentano la continuità nell'erogazione dei servizi. La Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art.1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

In ogni caso in cui la Stazione Appaltante accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; trova applicazione l'art. 1453 del c.c., ivi incluso il diritto dell'Appaltatore al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Stazione Appaltante assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Stazione Appaltante stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Stazione Appaltante; resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Stazione Appaltante incamererà la garanzia definitiva.

La Stazione Appaltante, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo appalto per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede di offerta. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

Art. 20. Recesso – convenzione Consip sopravvenuta

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di

a) giusta causa

b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

La Stazione appaltante ha inoltre diritto, a suo insindacabile giudizio ed al venir meno della fiducia nei confronti della controparte, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 60 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo pec. Non si applica l'art. 109 del Codice. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, fatto salvo, in caso di recesso, la restituzione dei beni apportati come miglioria.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche.

Art. 21. Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Stazione Appaltante o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

L'appaltatore impronta il trattamento dei dati dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), e dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato, con particolare riferimento ai dati sensibili.

Art. 22. Spese contrattuali, imposte, tasse,

Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti, le seguenti spese inerenti il contratto stesso:

- a) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto;
- b) le spese di gara connesse alla redazione del contratto e degli allegati, come quantificato nel capitolato prestazionale;

Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa

Art. 23. Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 24. Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

La stazione appaltante tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi.

Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento che possono venire a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa privacy già resa nel bando di gara e suoi allegati.

Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva Convenzione, è la Stazione appaltante, la quale ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, meglio noto come Data Protection Officer, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: consulenza@entionline.it

APPROVAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara dunque di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 6 – Valore dell'appalto - corrispettivi - quantitativi
- Articolo 7 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
- Articolo 8 - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi
- Articolo 9 - Tracciabilità dei pagamenti
- Articolo 11 – Verifiche di conformità e controlli
- Articolo 12 - Penali
- Articolo 13 – Personale – Norme generali - incompatibilità
- Articolo 16 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
- Articolo 17 - Garanzia definitiva
- Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
- Articolo 19 - Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore
- Articolo 20 – Recesso, convenzione Consip sopravvenuta
- Articolo 21 - Obblighi di riservatezza
- Articolo 22 - Spese contrattuali, imposte, tasse, rimborso spese di gara
- Articolo 23 - Foro esclusivo
- Articolo 24 - Trattamento dei dati personali



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però

